

**FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE**

TESTO ATTUALE

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

E' costituita una Fondazione denominata "TORINO SMART CITY per lo Sviluppo Sostenibile", con sede in Torino, ~~Piazza Palazzo di Città n.1~~, già "Agenzia Energia a Ambiente di Torino".

~~Delegazioni e ufficio potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, esclusivamente in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.~~

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio ~~nazionale~~.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione si propone di ideare, promuovere e diffondere progetti, approfondimenti e ricerche intese ad educare la generalità dei cittadini, le istituzioni e gli attori del tessuto economico-produttivo ad una cultura di rispetto dell'ambiente e dell'energia.

La Fondazione si propone di individuare azioni, progetti, iniziative volte a contribuire al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo economico e alla salvaguardia ambientale, anche attraverso la partecipazione a bandi dell'Unione Europea.

La Fondazione, in particolare, intende ricercare e promuovere la razionalizzazione della gestione delle risorse energetiche locali ed ambientali, attraverso il miglioramento dell'efficienza,

PROPOSTA DI MODIFICHE

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

E' costituita una Fondazione denominata "TORINO SMART CITY per lo Sviluppo Sostenibile", con sede in Torino, già "Agenzia Energia e Ambiente di Torino".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio **regionale del Piemonte**.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione si propone di ideare, promuovere e diffondere progetti, approfondimenti e ricerche intese ad educare la generalità dei cittadini, le istituzioni e gli attori del tessuto economico-produttivo ad una cultura di rispetto dell'ambiente e dell'energia.

La Fondazione si propone di individuare azioni, progetti, iniziative volte a contribuire al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo economico e alla salvaguardia ambientale, anche attraverso la partecipazione a bandi dell'Unione Europea.

La Fondazione, in particolare, intende ricercare e promuovere la razionalizzazione della gestione delle risorse energetiche locali ed ambientali, attraverso il miglioramento dell'efficienza, efficacia

nonché la promozione dell'energia rinnovabile al fine di una sempre migliore individuazione, impiego e sistematizzazione dei cicli ambientali.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) – stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) – amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) – partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) – costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- e) – promuovere o organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, precedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) – gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art.2;
- g) – stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- h) – istituire premi e borse di studio;
- i) – prestare attività di assistenza a soggetti pubblici e privati per l'applicazione delle normative in materia energetica/ambientale e svolgere attività di sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al

promozione dell'energia rinnovabile al fine di una sempre migliore individuazione, impiego e sistematizzazione dei cicli ambientali.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) - partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) - costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- e) - promuovere o organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, precedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) - gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- g) - stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- h) - istituire premi e borse di studio;
- i) - prestare attività di assistenza a soggetti pubblici e privati per l'applicazione delle normative in materia energetica/ambientale e svolgere attività di sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al solare e alla biomassa;

solare e alla biomassa;

j) – svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

k) – svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio ~~di Gestione~~, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dell’Unione Europea, dallo Statuto, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato,

j) - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

k) - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

(ora art. 21)

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio **indisponibile** della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti **e specificatamente destinati a incrementare il patrimonio indisponibile;**

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio **Direttivo**, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dell’Unione Europea, dallo Statuto, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 5

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di ~~novembre~~ il Consiglio di ~~Gestione~~ approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo ~~di quello decorso~~, predisposti dal Direttore della Fondazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni, nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio ~~di Gestione~~ muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

(ora art. 20)

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti;
- Partecipanti a progetti speciali.

Articolo 9

Fondatore

E' Fondatore il Comune di Torino.

Articolo 10

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio ~~di Gestione~~ ai sensi dell'art. ~~16~~ del presente Statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione e al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio ~~di Indirizzo~~ stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio ~~di Indirizzo~~, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio ~~di Indirizzo~~ potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I legali rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, o loro delegati, hanno diritto di prendere parte all'Assemblea dei Partecipanti. Ciascuno di essi ha diritto a un voto.

Articolo 10-bis

Partecipanti a progetti speciali

Articolo 6

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti;
- Partecipanti a progetti speciali.

Articolo 7

Fondatore

E' Fondatore il Comune di Torino.

Articolo 8

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio **Direttivo** ai sensi dell'art. **14** del presente Statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione e al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio **Direttivo** stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio **Direttivo**, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio **Direttivo** potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I legali rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, o loro delegati, hanno diritto di prendere parte all'Assemblea dei Partecipanti. Ciascuno di essi ha diritto a un voto.

Articolo 9

Possono essere nominati “Partecipanti a progetti speciali” le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell’ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Indirizzo. I Partecipanti a progetti speciali potranno essere coinvolti direttamente nella gestione dei progetti per cui sono stati nominati. Tali partecipanti mantengono la qualifica e hanno diritto a prendere parte all’Assemblea dei Partecipanti per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che versino regolarmente i contributi ovvero effettuino le prestazioni o apportino altre utilità.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali, Partecipanti ovvero Partecipanti ~~Onorari~~ anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero, a condizione di reciprocità, ove previsto.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio d’Indirizzo decide ~~con la maggioranza assoluta~~ l’esclusione di Partecipanti Istituzionali ~~ed a maggioranza~~ quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi ~~e doveri~~ derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto per due annualità consecutive;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

Partecipanti a progetti speciali

Possono essere nominati “Partecipanti a progetti speciali” le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell’ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio **Direttivo**. I Partecipanti a progetti speciali potranno essere coinvolti direttamente nella gestione dei progetti per cui sono stati nominati.

Tali partecipanti mantengono la qualifica e hanno diritto a prendere parte all’Assemblea dei Partecipanti per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che versino regolarmente i contributi ovvero effettuino le prestazioni o apportino altre utilità.

Articolo 10

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali, Partecipanti ovvero Partecipanti **a progetti speciali** anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi **residenza** o sede all’estero, a condizione di reciprocità, ove previsto. **Essi non costituiscono una categoria ulteriore di Partecipanti.**

Articolo 11

Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide, **con deliberazione assunta a maggioranza assoluta**, l’esclusione di Partecipanti Istituzionali e, **con deliberazione assunta a maggioranza semplice**, quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni **in servizi o denaro** e i conferimenti previsti dal presente Statuto per due annualità consecutive;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti receduti o esclusi o che, a qualsivoglia titolo, abbiano cessato di far parte della Fondazione, non possono richiedere i contributi versati, né vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e sulle attività della Fondazione.

Articolo 13

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- ~~il Consiglio di Indirizzo;~~
- ~~il Consiglio di Gestione;~~
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Presidente della Fondazione;
- ~~il Direttore;~~
- il Revisore dei Conti;
- ~~il Comitato Tecnico.~~

Articolo 13bis

Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentanti del Fondatore, dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti ~~o loro delegati~~, in regola con il versamento dei contributi, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione, ~~che ne è componente~~. Vi prendono altresì parte i Partecipanti a progetti speciali, per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che siano in regola con il versamento dei contributi.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente della Fondazione, sentito il Consiglio di ~~Indirizzo~~, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa, per l'approvazione della relazione annuale sulle attività della Fondazione.

L'Assemblea dei Partecipanti può inoltre formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. ~~All'Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di~~

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore **Città di Torino** non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti receduti o esclusi o che, a qualsivoglia titolo, abbiano cessato di far parte della Fondazione, non possono richiedere i contributi versati, né vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e sulle attività della Fondazione.

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- **il Consiglio Direttivo;**
- il Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei Conti.

Articolo 13

Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentanti del Fondatore, dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti **che possono farsi rappresentare da delegati**, in regola con il versamento dei contributi, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. Vi prendono altresì parte i Partecipanti a progetti speciali, per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che siano in regola con il versamento dei contributi.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente della Fondazione, sentito il Consiglio **Direttivo**, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa, per l'approvazione della relazione annuale sulle attività della Fondazione.

L'Assemblea dei Partecipanti può inoltre:

- formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nell'ambito

~~Gestione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.~~

~~L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.~~

Articolo 14

Consiglio di Indirizzo

~~Il Consiglio d'Indirizzo è composto da:~~

~~— fino a tre membri nominati dal Fondatore Comune di Torino, individuati anche tra gli Assessori pro-tempore;~~

~~— un membro per ciascuno dei Partecipanti Istituzionali.~~

~~I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.~~

~~I membri del Consiglio d'Indirizzo non percepiscono alcun compenso economico a seguito della loro presenza all'interno del Consiglio stesso.~~

~~Il Consiglio di Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei membri di spettanza del Fondatore. Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altri/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo. Nel caso in cui dovesse per qualsiasi causa venir meno la maggioranza dei membri di nomina del Fondatore, il Consiglio dovrà intendersi decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente articolo.~~

~~Il Consiglio d'Indirizzo propone gli obiettivi ed i programmi della fondazione al Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.~~

~~In particolare provvede a:~~

**degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- esprimere un parere sulla nomina dei componenti del Comitato Tecnico.**

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

~~— stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;~~
~~— esprimere un parere sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;~~

~~Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o di urgenza la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.~~

~~L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.~~

~~Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.~~

~~Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dal Fondatore.~~

~~Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.~~

Articolo 15 **Quorum**

~~Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza del Fondatore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.~~

Articolo 16

Consiglio di Gestione

~~Il Consiglio di Gestione è composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Fondatore, individuati tra gli Assessori pro-tempore.~~

Articolo 14

Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, così composto:

- il Presidente della Fondazione, nominato dal Fondatore Città di Torino;**
- due componenti nominati dal Fondatore Città di Torino;**
- fino a due componenti nominati dall'Assemblea**

(ora art. 15)

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati. In particolare provvede a: - approvare programmi e obiettivi, compresi quelli eventualmente proposti dal Consiglio di Indirizzo; - approvare il regolamento della Fondazione, predisposto dal Direttore della Fondazione; - approvare il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Direttore della Fondazione; - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; - individuare i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto. - approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposto dal Direttore; - nominare i Partecipanti, i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti a progetti speciali; la deliberazione è inappellabile; - nominare il Direttore della Fondazione, determinando qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico; - deliberare eventuali modifiche statutarie; - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio. Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di due dei suoi tre membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. I componenti del Consiglio di Gestione non percepiscono alcun compenso in relazione alla carica.	dei Partecipanti. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Al Consiglio Direttivo spetta. - una generale funzione di coordinamento dell'attività della Fondazione, nonché di salvaguardia delle sue finalità; - stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3; - l'amministrazione ordinaria e straordinaria e la gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati. In particolare il Consiglio Direttivo provvede a: - approvare programmi e obiettivi; - approvare il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Direttore della Fondazione; - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; - individuare le divisioni della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto; - approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposto dal Direttore; - nominare i Partecipanti, i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti a progetti speciali; la deliberazione è inappellabile; - nominare il Direttore della Fondazione, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico; - deliberare eventuali modifiche statutarie; - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno due volte all'anno, d'iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri, per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso in relazione alla carica.
---	---

Articolo 15
Consiglio Direttivo
Quorum

Il Consiglio si riunisce validamente, purché **sia presente** la maggioranza dei membri **nominati dal Fondatore**.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore Città di Torino.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli, inoltre, può convocare i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in assemblea non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

Il Presidente non percepisce alcuna remunerazione in dipendenza della carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge.

Articolo 17
Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio **Direttivo** tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, **previa selezione pubblica**; resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto della nomina vengono stabilite natura, durata e qualifica dell'incarico.

Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio **Direttivo** della medesima.

Articolo 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore Città di Torino.

Il Presidente resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli, inoltre, può convocare i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in assemblea non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

Il Presidente non percepisce alcuna remunerazione in dipendenza della carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge.

Articolo 18

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio ~~di Gestione~~ tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione; resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto della nomina vengono stabilite natura, durata e qualifica dell'incarico.

Il Direttore, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati

dal Consiglio di ~~Gestione~~ della medesima.
Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione, nonché agli atti del Presidente;
- cura i rapporti di carattere continuativo con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- può rappresentare, su delega del Presidente, la Fondazione presso consessi nazionali ed internazionali;
- predispone il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di ~~Gestione~~ per l'approvazione;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio di ~~Gestione~~ per l'approvazione.

Articolo 19

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal ~~Consiglio di Gestione~~ ed è scelto tra persone iscritte al registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti ~~può partecipare~~ senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del ~~Consiglio di Gestione~~.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 19 bis

Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è l'organo di supporto tecnico

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Partecipanti, nonché agli atti del Presidente;
- cura i rapporti di carattere continuativo con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- può rappresentare, su delega del Presidente, la Fondazione presso consessi nazionali ed internazionali;
- predispone il regolamento **di organizzazione** della Fondazione da sottoporre al Consiglio **Direttivo** per l'approvazione;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio **Direttivo** per l'approvazione.

Articolo 18

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal **Fondatore Città di Torino** ed è scelto tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti **partecipa** senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio **Direttivo**.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 19

Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è l'organo di supporto tecnico alle funzioni di pianificazione e progettazione.

alle funzioni di pianificazione e progettazione.
E' nominato dal Consiglio di ~~Gestione~~, sentito il parere del ~~Consiglio di Indirizzo~~, dura in carica tre anni ed è composto da un massimo di nove membri scelti tra personalità dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione.
Il Comitato Tecnico istruisce la documentazione relativa ai progetti e li valida in relazione agli obiettivi della Fondazione.

E' nominato dal Consiglio **Direttivo**, sentito il parere **dell'Assemblea dei Partecipanti**, dura in carica tre anni ed è composto da un massimo di nove membri scelti tra personalità dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione.

Il Comitato Tecnico istruisce la documentazione relativa ai progetti e li valida in relazione agli obiettivi della Fondazione.

I suoi componenti non percepiscono alcun compenso in relazione all'incarico ricoperto se non il rimborso delle e spese effettivamente sostenute.

Articolo 20

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di **dicembre** il Consiglio **Direttivo** approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore della Fondazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni, nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio **Direttivo** muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della su attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di

<u>Articolo 20</u> Scioglimento In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio, esaurita la fase della liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione, che nomina anche il liquidatore, alla Città di Torino per fini di pubblica utilità ovvero altri enti che perseguano finalità analoghe. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. <u>Articolo 21</u> Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. <u>Articolo 22</u> Norma transitoria Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di adozione del presente statuto e verranno successivamente integrati.	gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Articolo 21 Vigilanza Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione secondo la normativa vigente tempo per tempo. Articolo 22 Scioglimento In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio, esaurita la fase della liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che nomina anche il liquidatore, alla Città di Torino per fini di pubblica utilità ovvero altri enti che perseguano finalità analoghe. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti Articolo 23 Prevenzione della corruzione e trasparenza La Fondazione adegua la sua organizzazione al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Articolo 24 Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
---	---